



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 136 – 23 GIUGNO 2026

Riunione del 10 Giugno 2026

110.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- D'A. G.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

D'A. G. in persona di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, per aver preso parte alle gare nn. 978 del 01/03/2026 Prima Divisione Maschile Girone C, 981 del 08/03/2026 Prima Divisione Maschile Girone C e 4721 10/03/2026 Under 17 Maschile nonostante destinatario della sanzione della sospensione per mesi tre da ogni attività federale, irrogata dal Tribunale Federale FIPAV con Comunicato Ufficiale n. 2 del 03/07/2025 e non ancora scontata, in quanto non tesserato all'epoca della sua irrogazione, essendosi tesserato solo successivamente, in data 21/02/2026, con violazione delle seguenti disposizioni artt. 9, 18 Statuto FIPAV; artt. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

OSSERVA

Con atto del 13/3/2026, il Giudice Sportivo Territoriale Fipav di Napoli evidenziava alla Procura Federale come la società Afragola Volley avesse schierato in più gare ufficiali (*i.e.* gara n. 978 del 1/3/2026 Prima Divisione Maschile Girone C, Gara n. 981 Del 8/3/2026 Prima Divisione Maschile Girone C e gara n. 4721 Del 10/3/2026 Under 17 Maschile - Fase 3 - Bianco/Rossa - Abbinamento D3) l'atleta, D'A. G., nonostante lo stesso fosse destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione di tre mesi da ogni attività federale, non ancora scontata.

L'atleta, infatti, pur non risultando tesserato al momento della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, era stato sanzionato con provvedimento di questo Tribunale in data 3/7/2025 e si era ritesserato alla FIPAV in data 21/2/2026 prendendo parte (nel mese di Marzo 2026) alle gare sopra meglio indicate in



violazione della sospensione (di tre mesi) da ogni attività federale ancora pendente.

A seguito dell'istruttoria svolta, anche con l'audizione dell'esercente della responsabilità genitoriale (*i.e.* padre del minore incolpato), la Procura federale, previa rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al prevenuto, deferiva quest'ultimo dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10/6/2026.

In tale occasione, compariva dinanzi al Tribunale il Sostituto Procuratore federale, avv. Michele Sibillano, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per l'irrogazione della sanzione di sei giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

Presenziava, altresì, il padre dell'incolpato il quale nel riportarsi alle argomentazioni difensive illustrate in sede di audizione dinanzi al Sostituto Procuratore federale, instava per l'emissione di un provvedimento di non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

L'addebito oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura risulta documentalmente provato.

L'atleta D'A. G. è stato destinatario di un provvedimento di sospensione da ogni attività federale per mesi tre irrogato da questo Organo federale in data 3/7/2025 quando lo stesso non era tesserato alla Fipav. L'incolpato si è ritesserato in data 21/2/2026 prendendo parte a gare ufficiali nel mese di Marzo 2026 in violazione del periodo di inibizione (*i.e.* tre mesi) decorrente dal (ri)tesseramento.

Le argomentazioni difensive in ordine all'asserita ignoranza regolamentare da parte dell'atleta (e del genitore) non possono in alcun modo assurgere a scriminante del contegno antiregolamentare posto in essere.

In eguale misura, non rileva come il genitore avrebbe asseritamente richiesto informazioni alla Società vincolante in ordine all'esistenza e/o sussistenza di una squalifica pendente a carico del figlio, ricevendo rassicurazioni in tal senso da parte della dirigenza societaria.

Infatti, pur volendo prescindere dall'assenza di qualsiasi substrato probatorio in relazione a quanto rappresentato, è onere dell'atleta (e per esso del genitore esercente la responsabilità genitoriale) accertarsi di aver scontato completamente una precedente emenda sanzionatoria.

La circostanza riferita dal padre dell'atleta per la quale *“Sia io sia mio figlio, essendo quest'ultimo minorenne, ritenevamo che la decorrenza della squalifica iniziasse dalla data di affissione all'albo del*



comunicato, avvenuta il 3 luglio 2025” non coglie nel segno.

Il minore è stato sanzionato per un contegno antiregolamentare durante il periodo di tesseramento, mentre la sanzione è stata irrogata quando il sig. D’A. G. non era più tesserato Fipav.

L’emenda sanzionatoria – anche in virtù del principio regolamentare che ne disciplina la necessaria afflittività - inizia a decorrere dal momento del (nuovo) tesseramento – nel caso di specie dal 21/2/2026.

In diverso modo argomentando, si legittimerebbe l’adozione di un inammissibile comportamento elusivo della normativa federale secondo il quale il soggetto non tesserato attinto da sanzione disciplinare potrebbe, al fine di far decorrere e quindi di “scontare” la sanzione, attendere il semplice decorso del tempo prima di effettuare il nuovo tesseramento.

Il sig. D’A. G. non era tesserato in data 3/7/2025, ha ricevuto una sospensione di mesi tre da ogni attività federale che non ha scontato in quanto “non tesserato”.

Lo stesso ha successivamente deciso di ritesserarsi con la Federazione in data 21/2/2026 (giorno in cui, dunque, ha iniziato a decorrere l’arco temporale di inibizione) ed ha preso parte, nel mese di Marzo 2026, a tre gare ufficiali, nonostante la sanzione non fosse stata interamente scontata.

A tale contegno – non rilevando la non conoscenza dei Regolamenti da parte dell’atleta e del di lui genitore né la diversa (illegittima) interpretazione soggettiva delle norme federali – consegue la sanzione così come ritenuta congrua dal Collegio e determinata nel dispositivo

PQM

Dispone la sanzione della sospensione per mesi tre da ogni attività federale del tesserato Sig. D’A. G.

Roma, 17 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 23 Giugno 2026